

Assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale di un progetto per la realizzazione di un impianto eolico

T.A.R. Molise, Sez. I 8 novembre 2024, n. 344 - Gaviano, pres.; Occhionero, est. - Sicop s.r.l. (avv. Scapillati) c. Regione Molise ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Realizzazione di un impianto eolico - Istanza - Assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Viene alla decisione del Collegio il ricorso con il quale la Sicop s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale n.1061 del 24.02.2022 con la quale la Regione Molise ha disposto di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale la sua istanza finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico da 997 kW nel comune di Tufara, località Case di Rienzo.

2. È utile brevemente ripercorrere i momenti più salienti dell'iter amministrativo che ha preceduto l'adozione del provvedimento:

- in data 11.07.2019 la società ricorrente aveva depositato presso la Regione Molise istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per *“la realizzazione ed esercizio di un aereogeneratore, e relative opere connesse, della potenza di 997 kW, da installare nel territorio del Comune di Tufara – località Case di Renzo”*;

- la Regione, dichiarata procedibile l'istanza, convocava la conferenza dei servizi per il 16.12.2019 e, successivamente, per il 12.02.2020;

- con nota prot. 1306 del 12.02.2020 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise (di seguito SABAP Molise) – individuata dalla Prefettura di Campobasso, con nota prot. 77569 del 6.11.2019, quale Rappresentante unico delle Amministrazioni statali a seguito della convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 12.02.2020 – comunicava nell'ambito della suddetta conferenza i pareri trasmessi dalle Amministrazioni statali, tra cui il proprio parere, espresso con nota prot. 1236 del 10.2.2020, e quello della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;

- la SABAP Molise con la propria nota prot. n. 1236 del 10.02.2020 esprimeva il proprio dissenso rispetto alla realizzazione dell'impianto, affermando che *“il progetto così come proposto non possa essere valutato positivamente, se non venga modificato e/o diversamente localizzato”*, e dettando contestualmente, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 42/2004, alcune *“misure e prescrizioni”* in variante al progetto presentato;

- con nota prot. n. 1297 del 12.02.2020 anche la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento esprimeva il proprio parere, nel quale prescriveva, al fine di *“assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni tutelati dal d.lgs. n. 42/2004”*, le seguenti misure: *“l'impianto in progetto sia spostato di almeno un chilometro verso ovest e posto in un'area con una quota altimetrica inferiore rispetto a quella attuale, al fine di essere meno visibile dal citato sistema di croci votive; infatti le zone boscate presenti nelle immediate vicinanze schermerebbero la visuale dell'impianto che, pertanto, non danneggerebbe la prospettiva e le condizioni ambientali del bene sottoposto a tutela”*;

- la ricorrente in data 8.07.2020 trasmetteva alla Regione una nuova istanza avente ad oggetto *“<< Domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 377/2003 e della D.G.R. n. 621/2011 recante “Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”. “VARIANTE”>>, per la realizzazione dell'impianto eolico in discorso;*

- la società con nota del 22.03.2021 (assunta al prot. Regionale n. 50866/2021 del 23.03.2021) presentava altresì istanza *“per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.LGS. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico da 997 KW nel Comune di Tufara, in località Case di Renzo”*;

- il Comune di Gambatesa, con nota del 12.06.2021, formulava le proprie osservazioni in ordine al progetto esprimendo il proprio dissenso alla realizzazione dell'impianto;

- nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. scaturito dall'istanza della ricorrente del 22.03.2021 per l'impianto eolico in discorso, l'ARPA Molise, con documento denominato *“istruttoria tecnica”*, del 14.1.2022, comunicava gli esiti delle proprie valutazioni ambientali, concludendo, per i profili di propria competenza, in senso favorevole alla realizzazione dell'impianto, ed escludendo quindi la necessità di sottoporre il relativo progetto a V.I.A. ;

- nell'ambito dello stesso procedimento di *screening*, poi, la SABAP Molise, con nota del 3.02.2022, rappresentando in premessa di esser stata a suo tempo individuata dalla Prefettura di Campobasso quale rappresentante unico delle amministrazioni statali a seguito della convocazione della conferenza dei servizi da parte della Regione per il giorno



12.02.2020, comunicava quanto segue: “durante la detta conferenza dei Servizi il Rappresentante unico ha rappresentato i pareri pervenuti dalle Amministrazioni statali tra cui quello della Soprintendenza ABAP del Molise, quello della Soprintendenza ABAP CE-BN, nonché quello del Comando Militare Esercito “Molise”, così come da nota prot. n. 1306 del 12/02/2020 che si allega. Tutti i predetti pareri riportavano prescrizioni, tra cui quella di una diversa dislocazione o dell’abbassamento dell’aerogeneratore a 25 m formulata da questa Soprintendenza”;

- a conclusione del percorso procedimentale veniva quindi emesso il provvedimento impugnato in via principale nell’odierno giudizio, ossia la determina dirigenziale n. 1061 del 24.02.2022, con la quale la Regione decideva: << per le motivazioni contenute nella relazione tecnico-istruttoria e nei connessi pareri (tutti allegati), in particolare nel parere del MIBACT, reso con nota acquisita al prot. 20542 del 3.02.2022, di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l’intervento presentato dalla SICOP SRL, avente ad oggetto la “Realizzazione di un impianto eolico dal 997 kW nel Comune di Tufara, località case di Renzo (CB)”>>.

3. Avverso tale provvedimento conclusivo e gli atti da esso presupposti la Sicop s.r.l. ha quindi proposto l’attuale ricorso, affidato ai motivi così rubricati:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 387/03.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 152/06

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 241/90.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 42/04.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.L. 77/21 (CONV. L. 108/21).

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 199/21.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.L. 17/22.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M. 10/09/10.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.R. 21/00.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.R. 23/04.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.G.R. 621/11.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 32, 97 E 117, LETT. M) DELLA COSTITUZIONE.

ECCESSO DI POTERE, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA’, SVIAMENTO DALL’INTERESSE PUBBLICO, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, MANIFESTA INGIUSTIZIA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E TRASPARENZA.

In estrema sintesi, la ricorrente contesta *in primis* la stessa assoggettabilità del progetto alla procedura di *screening*.

Con un secondo ordine di censure la società deduce l’illegittimità del parere della SABAP Molise, sulla cui base si fonda in larga parte la determinazione dirigenziale n. 1061 del 2022, evidenziando, in sostanza, che: 1) il coinvolgimento della SABAP dovrebbe ritenersi circoscritto ai soli procedimenti per l’autorizzazione di impianti da ubicarsi in aree sottoposte a vincoli o in aree “contermini”, mentre “nel caso di specie il MIBACT ha preso parte ad un procedimento in relazione ad un’area oggetto di intervento non sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico né ad alcun Piano Territoriale Paesistico regionale e, ancor più nello specifico, nessun vincolo è apposto ad immobili o aree contermini a quella nella quale è localizzato l’impianto” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 28); 2) il parere della SABAP Molise trasmesso in data 3.02.2022 e posto a base del provvedimento gravato è sostanzialmente il medesimo parere già reso con nota n. 1236 del 10.02.2020, cui quella del 3.02.2022 espressamente rimanda, senza che la Soprintendenza abbia in merito svolto alcuna nuova istruttoria, pur ritenuta necessaria, nella prospettiva ricorsuale, in ragione delle varianti progettuali *medio tempore* intervenute; 3) il parere della SABAP Molise reso con nota n. 1236 del 10.02.2020, poi recepito nel provvedimento impugnato, si sarebbe tradotto in un vero e proprio diniego alla realizzazione dell’impianto, in ragione della impraticabilità delle prescrizioni ivi impartite; 4) il parere sarebbe illegittimo anche in quanto emesso al di fuori del modulo procedimentale - la conferenza di servizi - nell’ambito del quale avrebbe dovuto essere raccolto, e comparato con le posizioni delle altre amministrazioni coinvolte; 5) lo stesso parere avrebbe dovuto, in ogni caso, esser considerato come non vincolante.

4. In resistenza all’impugnativa si sono costituite le Amministrazioni intimato.

Il Comune di Gambatesa ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, rilevando che la ricorrente, pur avendo riconosciuto la lesività dei pareri resi nel 2020 dalle Soprintendenze coinvolte nel procedimento, non li avrebbe a suo tempo impugnati, sicché tali pareri si sarebbero così definitivamente consolidati (e alcuna portata provvedimentale assumerebbe la nota prot. n. 20542 del 3.02.2022 della SABAP Molise, trattandosi di mera conferma “non innovativa” del parere già espresso nel 2020).

Il Comune di Gambatesa ha altresì eccepito la incompletezza del contraddittorio, per non esser stato il ricorso notificato anche al Comune di Tufara, nel cui territorio dovrebbe sorgere l’impianto.

Tutte le Amministrazioni resistenti hanno altresì rilevato l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

5. Alla camera di consiglio del 8.06.2022 l’istanza cautelare formulata in via incidentale nel ricorso è stata respinta in ragione della carenza di un apprezzabile *periculum in mora*.

6. In vista della trattazione del ricorso in sede di merito le parti hanno indi insistito con apposite memorie sulle rispettive tesi.

7. All'udienza pubblica del 23 ottobre 2024, all'esito della discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

8. Il ricorso è infondato.

9. Il Tribunale ritiene di poter soprassedere alla disamina delle eccezioni in rito sollevate dall'amministrazione comunale proprio in ragione dell'infondatezza nel merito del presente gravame, la quale è desumibile dagli argomenti che saranno di seguito esposti.

10. Il Collegio reputa opportuno porre introduttivamente in rilievo che oggetto della presente controversia è la valutazione della legittimità del procedimento di assoggettabilità a V.I.A. (cd. *screening*) culminato nel provvedimento impugnato: sicché ai fini di causa è necessario verificare, in sintesi, se la motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento raggiunga la soglia di consistenza e ragionevolezza necessaria a giustificare la scelta dell'amministrazione in favore della assoggettabilità a V.I.A..

A tal proposito, giova richiamare brevemente i caratteri salienti e la funzione del procedimento di *screening*, come chiariti dalla giurisprudenza.

In primo luogo deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 152/2006, la verifica di assoggettabilità a V.I.A. (o *screening*) è la *"verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto"*.

Si tratta quindi di un'autonoma procedura, che si attiva nei casi in cui il progetto che si chiede di autorizzare non rientri già tra quelli per cui, in base alla normativa contenuta nel d.lgs. n. 152/2006, o nelle leggi regionali, sia prescritta la obbligatoria verifica ambientale alla stregua della tipologia e delle caratteristiche dell'opera da realizzare, progetti pertanto ritenuti dallo stesso legislatore di sicura incidenza negativa sull'ambiente (sul punto cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403).

Lo *screening* riguarda, dunque, una serie di interventi per i quali la sottoposizione a V.I.A. è solo eventuale.

Attraverso tale procedura si provvede a sondare in via preliminare la significatività dell'impatto negativo che l'opera potrebbe avere sull'ambiente, mediante una sommaria delibazione della progettualità: e solo ove tale preliminare valutazione si concluda per la problematicità dell'istanza ne consegue, quale ulteriore passaggio, la sottoposizione del progetto alla fase successiva di VIA, che ha lo scopo, a sua volta, di individuare, descrivere e valutare, in via definitiva, con funzione di supporto dell'autorità decidente, gli impatti ambientali di un'opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione, e di stabilire, e conseguentemente governare, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità (cfr. TAR Campania, Sez. V, n. 4474/2024).

Qualora il giudizio di *screening* si concluda negativamente per l'istante, dunque, non si addivene ad un assoluto diniego, ma solo alla decisione di sottoporre a procedimento di valutazione il progetto di cui si tratta (cfr. T.A.R. Calabria, sez. I, 30 marzo 2017, n. 536; T.A.R. Puglia, sez. I, 10 luglio 2012, n. 1394), con sostanziale approfondimento, quindi, della relativa proposta, che viene contestualizzata in chiave anche comparativa con i benefici rivenienti dalla realizzazione dell'intervento.

La *"verifica di assoggettabilità"*, così come positivamente disciplinata, precede, quindi, la valutazione di impatto, delibandone l'opportunità, sulla base della ritenuta sussistenza *prima facie* dei relativi presupposti, *"con la conseguenza che l'attività economica, libera sulla base della nostra Costituzione, non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale"* (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 18 febbraio 2013, n. 158; T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010 n. 412; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 9 aprile 2013, n. 233).

Lo *screening*, dunque, data l'autonomia riconosciutagli dallo stesso Codice ambientale, è esso stesso una sorta di procedura di valutazione di impatto ambientale, ma meno complessa della V.I.A.: e *"il rapporto tra i due procedimenti appare configurabile graficamente in termini di cerchi concentrici caratterizzati da un nucleo comune rappresentato dalla valutazione della progettualità proposta in termini di negativa incidenza sull'ambiente, nel primo caso in via sommaria e, appunto, preliminare, nel secondo in via definitiva, con conseguente formalizzazione del provvedimento di avallo o meno della stessa."* (così Consiglio di Stato sez. II, 07/09/2020, n.5379).

Le categorie di progetti che possono essere sottoposte alla verifica di assoggettabilità coincidono con quelle rispetto alle quali la V.I.A. è solo eventuale, e l'Allegato V, Parte II, del Codice ambientale precisa i criteri da impiegare nella valutazione dei progetti ai fini della loro eventuale sottoposizione a V.I.A..

Tali criteri sono molteplici, spaziando dalle intrinseche caratteristiche del progetto (dimensioni, cumulo con altri progetti, produzione di rifiuti, utilizzazione delle risorse naturali, produzione di inquinamento e disturbi acustici, rischio di incidenti concernenti le tecnologie o sostanze utilizzate), alla sua localizzazione (capacità di assorbimento ambientale delle aree geografiche in cui verrà situato l'impianto, effetti su riserve e parchi naturali, zone costiere e montuose, zone a forte densità demografica), alle caratteristiche del suo impatto potenziale (portata dell'impatto, probabilità di accadimento dell'impatto, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto).

La *ratio*, evidentemente, consiste comunque nel garantire, per quanto possibile, il più elevato livello di tutela ambientale.

11. Tanto premesso, il Collegio può ora procedere al vaglio del primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato assumendo che *"tutta la normativa vigente depone per la non sottoposizione*

del progetto in esame a VIA, e ciò nell'ottica di snellire la procedura autorizzativa per gli impianti non impattanti" (cfr. pag. 23 del ricorso introduttivo).

A tal proposito la ricorrente afferma che l'impianto in discorso, della potenza pari a 997 kW, non sarebbe soggetto a verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'Allegato IV, parte II, d.lgs. n. 152/2006, e dell'Allegato 2 alla L.R. n. 21/2000, giacché tale procedimento sarebbe obbligatorio, alla luce delle norme su indicate, solo per gli impianti aventi una potenza superiore alla soglia di 1 MW.

11.1 Tale motivo è destituito di fondamento.

11.2 Il Collegio deve infatti subito rilevare, come già anticipato nella narrativa introduttiva (paragr. n. 2), che è stata la stessa ricorrente a presentare, in data 22.03.2021, l'istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 152/2006, del progetto dell'impianto eolico in disamina: ed è proprio in conseguenza di tale istanza che è stato aperto il procedimento di *screening* e adottato, infine, il provvedimento impugnato.

Tale rilievo, di immediata percezione, già di per sé priva allora di consistenza la censura in disamina, concernente la sottoposizione del progetto alla procedura di *screening*, e avvia a reiezione anche le doglianze formulate nei successivi motivi per la parte in cui le medesime, pur vertendo essenzialmente sulla illegittimità, a vario titolo, del parere della SABAP Molise refluito nel provvedimento impugnato, riprendono comunque incidentalmente anche il tema della erronea sottoposizione del progetto presentato dalla ricorrente alla procedura di *screening*.

11.3 In relazione al motivo di ricorso ora in esame deve poi soggiungersi, come rappresentato nella memoria comunale del 3.06.2022 (pagg. 10-12) - senza che su tali circostanze sia stata mossa alcuna contestazione *ex adverso* - , quanto segue:

a) è stata la stessa società ricorrente a presentare in precedenza, in data 8.07.2020, una nuova istanza volta al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione dell'impianto eolico in discorso, nella quale veniva già ammesso che il progetto era "soggetto a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'allegato IV parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'allegato 2 alla L.R. n. 21/2020" (cfr. allegato 13 dei documenti depositati da parte ricorrente in data 10.05.2022, pag. 5 del documento), atteso che, come ha precisato la difesa comunale, "pur riguardando l'istanza la realizzazione di un impianto eolico di potenza inferiore ad 1 mw, la collocazione della torre eolica all'interno del raggio di 1 km da altri impianti esistenti ha determinato fa cumulo con l'altro impianto presente ad 810 mt. ";

b) nello "studio preliminare ambientale" allegato dalla stessa società all'istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del 22.03.2021 è stato poi riconosciuto che, "date le caratteristiche di progetto e il luogo di ubicazione, ... lo stesso è soggetto alla procedura di VA (Screening) in quanto, se pur opera non ricadente nell'Allegato IV alla Parte Seconda punto 2 lettera d) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, " ai sensi del DGR n. 621 del 4 agosto 2011 – art. 13 parte III lettera l) vi è la necessità di valutare gli eventuali impatti generati dalla compresenza nell'area buffer di 1 Km dalla torre eolica esistente e del progetto in variante della ditta SICOP srl, poiché la nuova collocazione dell'aerogeneratore determina una minor distanza tra le due torri eoliche ovvero, da 1.054 metri l'interdistanza passa a 810 metri" (cfr. allegato 3 della memoria del Comune di Gambatesa del 4.06.2022, pag. 5-6 del documento);

c) le linee guida approvate dalla Regione Molise con D.G.R. n. 621/2011 per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione, espressamente dispongono, inoltre, all'art. 13 lett. l), che, "al fine di prevenire l'elusione della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale e di tenere nella doverosa considerazione l'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti tra loro vicini, relativamente alle fonti eolica e fotovoltaica, singoli impianti o gruppi di impianti sfruttanti la stessa fonte, la cui potenza complessiva non superi 1 MW, non sono sottoposti a verifica ambientale, con la modalità di cui all'art. 9 della L.R. n° 21/2000 e s.m.i., se localizzati ad una distanza non inferiore ad 1 Km rispetto ad altri impianti utilizzando la medesima fonte autorizzati e/o realizzati": sicché coerentemente a tale disposizione si è imposta, nel caso di specie, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., stante il superamento da parte dei due impianti presenti sulla medesima area – distanziati solo di 810 mt. – della soglia di 1 MW.

11.4. Alla luce delle circostanze così complessivamente richiamate il presente motivo risulta, pertanto, infondato.

12. Il Collegio può ora passare allo scrutinio delle doglianze che investono, sotto diversi profili, il parere della SABAP Molise su cui in larga parte si fonda il provvedimento impugnato.

Tali motivi di censura, di cui già dall'esposizione ricorsuale emerge l'interrelazione, saranno di conseguenza esaminati congiuntamente.

Si tratta comunque di censure infondate.

13. In primo luogo il Collegio evidenzia come, in considerazione delle finalità, dei contenuti e della disciplina del procedimento di *screening*, la Soprintendenza sia stata in esso correttamente coinvolta, quale Ente interessato, il cui parere doveva dunque essere considerato.

I riferimenti normativi e giurisprudenziali contenuti nel ricorso (cfr. pagg. 24-28 del ricorso introduttivo) e nelle successive memorie della ricorrente, volti, in definitiva, ad affermare l'illegittimità del coinvolgimento della Soprintendenza in detto procedimento, risultano d'altra parte inconferenti. Essi sono infatti per lo più attinenti al

procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e alle questioni relative al modulo procedimentale ivi previsto - la conferenza di servizi -, mentre non sono pertinenti al distinto procedimento di cui all'art. 19 d.lgs. n. 152/2006, con riferimento al quale non risulta esservi alcuna disposizione che precluda alla Soprintendenza di esprimere un parere in ordine al progetto che forma oggetto del procedimento, né all'Amministrazione procedente di tenerne conto ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo.

13.1 Sul punto il Collegio ricorda, peraltro, che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 d.lgs. n. 152/2006, *“entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata”* e che, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, l'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. *“tenuto conto delle osservazioni pervenute...”*.

Tanto premesso, appare evidente che se l'autorità procedente deve *“tener conto”* delle osservazioni presentate da *“chiunque”* in merito al progetto sottoposto al procedimento di *screening*, a maggior ragione essa dovrà tener conto del parere trasmesso in merito da un organo, la Soprintendenza, istituzionalmente preposto alla tutela degli interessi di natura ambientale.

13.2 Né la dedotta illegittimità del coinvolgimento della Soprintendenza nel procedimento in discorso può farsi risalire al richiamo, da parte della ricorrente (cfr. pag. 28 del ricorso introduttivo), all'art. 14.9 delle Linee Guida Regionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, approvate con D.G.R. n. 621/2011, dove si prevede, alla lettera b), che il MIBACT partecipa *“nell'ambito dell'istruttoria di verifica di assoggettabilità a VIA e/o valutazione ambientale, qualora prescritta, per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*. La disposizione testé richiamata, infatti, non può non esser letta in sinergia con il precedente art. 13 lett. l) delle medesime Linee Guida Regionali, già qui testualmente riportato al precedente paragrafo 11.3, lett. c): ne consegue che, coerentemente con quanto previsto da tale seconda disposizione, e stante il fatto che nella presente vicenda il procedimento di *screening* risulta esser stato attivato proprio in ragione della compresenza, nella medesima area, di due impianti distanziati solo di 810 metri, e della necessità di verificare il superamento della soglia di 1 MW, la Soprintendenza deve ritenersi, anche sotto questo profilo, regolarmente evocata nel procedimento.

14. La ricorrente si duole altresì del fatto che la Soprintendenza, con la nota del 3.02.2022 recepita a fondamento del provvedimento impugnato, abbia *“trasmesso nuovamente lo stesso, identico, parere non favorevole preconfezionato del 12/02/2020, senza cambiare nemmeno la data”* (cfr. ricorso introduttivo, pag. 32), nonostante la variante progettuale e l'istruttoria dell'ARPA.

Anche questa doglianza è priva di pregio.

Il Collegio rileva, al riguardo, che: 1) alcuna delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza con il parere del 12.02.2020 era stata fruttanto adempiuta dalla ricorrente, come d'altronde ammesso anche da quest'ultima lì dove essa ha lamentato l'*impraticabilità* delle suddette prescrizioni (sul tema si tornerà di qui a breve); 2) l'unico elemento di novità del progetto sottoposto al procedimento di *screening* rispetto a quello su cui la Soprintendenza aveva già reso il parere del 12.02.2020 risulta in definitiva costituito, come affermato dallo stesso ricorrente (cfr. pag. 31 del ricorso), dallo spostamento dell'impianto di soli 200 metri dal punto in cui esso era stato originariamente ubicato.

Ne consegue che, in presenza di una variazione tanto marginale tra il progetto sul quale la Soprintendenza aveva espresso il proprio parere, in data 12.02.2020, e quello poi sottoposto al procedimento di *screening* conclusosi con il provvedimento impugnato, il Collegio ritiene del tutto ragionevole la riproposizione, da parte della stessa Soprintendenza, del parere del 12.02.2020 (vieppiù se si considera che le prescrizioni a suo tempo impartite dalla SABAP Molise nel 2020 non erano state, come detto, adempiute).

14.1 Quanto, poi, alla lamentata, mancata considerazione delle risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dall'ARPA, che a vario titolo sono state richiamate dalla ricorrente al fine di sostenere l'illegittimità del parere della SABAP Molise a base del provvedimento impugnato, deve evidenziarsi che l'ARPA, pur esprimendosi favorevolmente, ma pur sempre entro i limiti delle proprie competenze, circa la realizzabilità dell'intervento, aveva fatto tuttavia sul punto espressamente *“salve autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti motivati e pareri, da parte degli Enti preposti e strutture Regionali competenti in materia non espressamente contemplate nella presente istruttoria (Norme Tecniche per le Costruzioni, aspetti paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004)”*. Alcuna incidenza può, pertanto, essere attribuita alla suddetta istruttoria tecnica ai fini della valutazione di legittimità e ragionevolezza del parere oggetto del presente scrutinio.

15. Il parere posto a fondamento del provvedimento impugnato viene altresì censurato sotto il profilo per cui esso si sarebbe tradotto, secondo la prospettazione della ricorrente, in un vero e proprio *“diniego”* alla realizzazione dell'impianto eolico in discorso.

Anche questa censura è però carente di fondamento.

Invero, il parere della SABAP Molise del 12.02.2020 cui la nota della medesima Soprintendenza del 3.02.2022 rinvia, nel mentre reca delle prescrizioni tese a rendere il progetto compatibile con i beni ambientali alla cui tutela detto organo

è preposto, non sancisce invece alcun diniego alla realizzazione dell'intervento; né la ricorrente ha fornito alcuna reale dimostrazione delle ragioni per le quali le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza sarebbero da considerarsi inattuabili. 16. Sotto altro aspetto la ricorrente, evocando alcune disposizioni ritenute pertinenti alla fattispecie in controversia - l'art. 30 D.L. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021, con cui è stato inserito nel *corpus* dell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 il comma 3 bis; l'art. 22 d.lgs. n. 199/2021, *“integrato dall'art. 12, D.L. n. 17 del 01/03/22, nell'ambito dell'obiettivo nazionale di riduzione dei gas serra”* - ha lamentato poi l'illegittimità del parere in disamina assumendo che *“il parere del MIBACT va considerato come non vincolante, e la Regione lo avrebbe dovuto valutare come tale, non sottoponendo il progetto a VIA invece di ritenere immotivatamente di fondare su tale unico presupposto l'assoggettamento a VIA”* (cfr. ricorso, pagg. 34-35).

Neppure tale censura coglie nel segno.

Sul punto, in disparte la questione relativa al carattere vincolante o meno del suindicato parere, il Collegio reputa sufficiente rilevare che il provvedimento impugnato non poggia la propria determinazione circa la sottoposizione a V.I.A. del progetto su di un ipotetico carattere vincolante del parere della SABAP, elemento di cui non vi è menzione alcuna in tale provvedimento, ma piuttosto sul contenuto sostanziale del parere stesso, dalla cui impostazione critica l'Amministrazione procedente ha ritenuto di non poter prescindere.

17. La ricorrente deduce, infine, l'illegittimità del parere della SABAP Molise siccome adottato – al pari delle osservazioni formulate dal Comune di Gambatesa - al di fuori della conferenza di servizi, indicata come la sola sede procedimentale nel cui ambito il suddetto organo avrebbe potuto formulare il proprio parere sull'intervento.

Al riguardo il Collegio rileva che, come detto nei precedenti paragrafi, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003 l'indizione della conferenza di servizi è prevista, sì, per il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (inclusa l'energia eolica), ma non anche per il distinto procedimento di *screening* disciplinato dall'art. 19 d.lgs. n. 152/2006, e tanto in coerenza con la natura sommaria e preliminare delle valutazioni da compiersi in seno a detto secondo procedimento.

Nemmeno questa doglianza può pertanto trovare adesione.

18. La ricorrente deduce infine, da ultimo, che la Soprintendenza delle Province di Caserta e Benevento non sarebbe stata legittimata a esprimersi sul progetto in discorso, concernente in intervento che non era localizzato nel territorio campano né produceva impatti rilevanti su di esso.

La doglianza risulta però priva di fondamento.

Il parere su cui (in larga parte) si basa l'impugnata determinazione dirigenziale n. 106 del 24.02.2022 non è infatti quello espresso dalla Soprintendenza delle Province di Caserta e Benevento, bensì il solo parere reso dalla SABAP Molise, a suo tempo trasmesso con nota (n.1306) del 12.02.2020 ma racchiuso nella nota n. 1236 del 10.02.2020: il provvedimento impugnato reca un esplicito richiamo a quest'ultima nota e - a sostegno della sua determinazione conclusiva - riporta il seguente passaggio motivazionale del parere della SABAP Molise, ivi contenuto: *“Quest'Ufficio ritiene che il progetto, così come proposto, non possa essere valutato positivamente se non venga modificato e/o diversamente localizzato”*.

Sotto altro profilo, inoltre, il Collegio, richiamandosi a quanto già esposto nel precedente paragr. 13.1. sull'ampiezza del fronte dei contributi che possono legittimamente alimentare il procedimento di cui si tratta, osserva come dal medesimo parere della Soprintendenza delle Province di Caserta e Benevento si evince che l'impianto in questione sarebbe visibile anche da siti tutelati ubicati nel territorio della Regione Campania, il cui confine dista solo pochi chilometri.

La ricorrente, per parte sua, non ha fornito invece alcuno specifico elemento giustificativo del presunto difetto di legittimazione di questa seconda Soprintendenza ad esprimersi sul progetto in disamina.

Donde la carenza di fondamento anche di questo mezzo.

19. Il ricorso, in conclusione, deve pertanto essere respinto, essendo risultata priva di pregio la generalità delle censure con esso introdotte.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)